



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/COO/dt

Roma, 18 novembre 2025

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di LIVORNO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 88/2025 – Richiesta chiarimenti sul possesso della PEC da parte delle STP*

Con il quesito formulato si domanda se le STP siano tenute ad attivare e comunicare all'Ordine di appartenenza la PEC della società; oppure, se possa essere utilizzata dalla società la PEC di uno dei professionisti che risultano essere soci della STP.  
In merito si osserva quanto segue.

La STP, in a quanto tenuta a iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle presso la Camera di Commercio competente (art. 7, D.M. 8 febbraio 2013, n. 34) è tenuta a dotarsi di PEC/domicilio digitale; l'art. 16 del D.L. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009) prevede, infatti, che *"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ..."*.

In quanto soggetti giuridici autonomi tenute ad iscriversi in apposita sezione dell'albo tenuto dall'Ordine professionale di riferimento (art. 8, D.M. 8 febbraio 2013, n. 34), le STP sono soggette agli stessi obblighi comunicativi previsti per gli iscritti persone fisiche e quindi dovranno a comunicare all'Ordine il domicilio digitale della società comunicato al Registro delle Imprese.

Cordiali saluti

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio